

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3157

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, FUMAGALLI CARULLI  
e MANCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1998**

---

Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina  
delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

---

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo dati resi noti di recente dal Ministero di grazia e giustizia, il numero dei detenuti lavoratori nelle carceri italiane, anzichè aumentare, è diminuito, passando dal 22,25 per cento al 21,57 per cento (insomma, lavorano solo 10.222 detenuti su una popolazione carceraria complessiva di 47.386 unità).

Le ragioni di questa diminuzione sono molteplici: da un lato, la limitatezza dei fondi disponibili per lavorazioni all'interno del circuito carcerari ed alle dipendenze degli Istituti di pena; dall'altro la mancanza di interesse da parte delle imprese a svolgere attività produttive o di servizi all'interno degli istituti; dall'altro ancora, la mancanza di incentivazioni efficaci per le imprese che danno lavoro a detenuti che possono lavorare all'esterno.

Inutile dire quanto un simile fenomeno sia da considerare negativo, ad ogni effetto, ma soprattutto ai fini della realizzazione di quella finalità rieducativa che è espressamente consacrata nell'articolo 27, terzo comma, della Carta costituzionale.

Più volte il problema è stato affrontato, in varie sedi ed anche in vari disegni di legge, presentati sia al Senato che alla Camera. Ma la maggiore attenzione è stata in genere dedicata, anche nel considerare quelle pur lodevoli iniziative, agli aspetti penitenziari, al lavoro collegato all'esecuzione, alla pena o all'attesa di giudizio. Un problema, cioè, quasi più di giustizia che non di attività lavorativa.

In realtà, il lavoro di chi è ristretto nella propria libertà dovrebbe essere considerato, prima di ogni altra cosa, come un lavoro in senso stretto. Lo stato di detenzione dovrebbe essere considerato, più che altro, sotto il profilo dei limiti che esso pone alla prestazione lavorativa, o per le caratteristi-

che peculiari della condizione complessiva della persona che lavora.

La finalità del presente disegno di legge, di netta impronta lavoristica, è quella di favorire il lavoro di chi è ristretto nella propria libertà, incentivando l'offerta di lavoro, e favorendo, quindi, le possibilità concrete di aumento delle opportunità di lavoro, nelle varie forme in cui esso può essere prestato.

Le possibilità offerte dalle cooperative sociali sono già notevoli; ma esse incontrano un limite, in concreto, proprio per il fatto che nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, tra le persone «svantaggiate» sono inserite solo alcune posizioni soggettive, in definitiva marginali rispetto all'ampia platea di coloro che, ristretti nella libertà, aspirano giustamente a prestare lavoro, all'interno o all'esterno del carcere, a seconda delle condizioni cui individualmente sono sottoposti. La modifica che si propone consentirebbe di allargare alquanto la platea degli interessati e dunque di realizzare una notevole estensione delle agevolazioni previste.

Ma non si intende fermarsi a questo. Sembra infatti opportuno rispondere al fenomeno di cui si è detto all'inizio, estendendo le agevolazioni anche alle imprese private e pubbliche che organizzano attività produttive o di servizi all'interno degli istituti e prevedendo la possibilità di sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti «all'esterno» per periodi non meramente occasionali o per chi si accolla l'onere di svolgere attività formative.

Il rinvio ad un decreto per le specifiche modalità delle incentivazioni è necessitato dall'esigenza di individuare la necessaria copertura finanziaria e di contemperare le esigenze lavorative con quelle attinenti

all'organizzazione dell'attività degli istituti penitenziari ed alla stessa esecuzione della pena.

In ogni caso, si confida nella sollecita approvazione del disegno di legge, sia perchè esso assumerebbe il significato di un segnale altamente positivo, sia perchè ri-

sponderebbe ad attese che vengono da gran parte della popolazione carceraria, sia infine perchè potrebbe aprire la strada, in concreto, per una migliore considerazione del lavoro, anche in funzione rieducativa e formativa ed agli stessi fini di un possibile reinserimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che definisce le «persone svantaggiate», all'espressione: «i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663» è sostituita la seguente: «le persone detenute o internate negli istituti penitenziari».

### Art. 2.

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

### Art. 3.

1. Sgravi fiscali possono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che si assumono l'onere di svolgere attività formative nei confronti dei detenuti. Le modalità e l'entità degli sgravi saranno determinate con decreto emesso di concerto dal Ministro dei lavoro

e della previdenza sociale, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.